

**PROCEDURA APERTA**  
**(AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I.)**

*per l'affidamento del servizio di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013, a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" - ASSE VI – Obiettivo specifico n).*

**ALLEGATO B**

**CAPITOLATO D'ONERI**

## INDICE

Art. 1 - Normativa di riferimento .....	3
Art. 2 - Oggetto .....	5
Art. 3 - Importo e durata dell'appalto.....	5
Art. 4 - Luogo di esecuzione del Servizio.....	5
Art. 5 - Caratteristiche e contenuti del Servizio .....	5
Art. 6 - Gruppo di lavoro.....	6
Art. 7 - Modalità di pagamento.....	7
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Art. 9 - Stipula del contratto .....	9
Art. 10 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto .....	9
Art. 11 - Cauzione definitiva.....	10
Art. 12 - Aumento o diminuzione delle prestazioni.....	10
Art. 13 - Subappalto.....	10
Art. 14 - Obblighi dell'Aggiudicatario .....	10
Art. 15 - Oneri per l'Amministrazione .....	11
Art. 16 - Inadempienza, penalità e risoluzione .....	11
Art. 17 - Responsabilità ed obblighi contrattuali.....	12
Art. 18 - Obbligo di riservatezza.....	12
Art. 19 - Proprietà delle risultanze.....	13
Art. 20 - Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse .....	13
Art. 21 - Norme di rinvio .....	13
Art. 22 - Responsabile unico del procedimento .....	13
Art. 23 - Controversie.....	13

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

## CAPITOLATO D'ONERI

**Procedura aperta per l'affidamento di servizi di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013, a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" - ASSE VI - Obiettivo specifico n).**

### Art. 1 - Normativa di riferimento

- a) Regolamento (CE) n.1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Reg. (CE) n. 1784/1999;
- b) Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999;
- c) Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- d) Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" in materia di ammissibilità della spesa e s.m.i..
- e) Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- f) Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006;
- g) "Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo" per la gestione del POR FSE Regione Lazio 2007/2013, adottato dall'ADG con D.G.R. 471 del 17/12/2013 e s.m.i.
- h) Procedure di verifica delle operazioni (controlli di 1° livello) inserite nel "Manuale operativo delle procedure dell'Autorità di Gestione – Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 " adottato dall'ADG con D.D. n.D1260 del 23/3/2010 reperibile sul sito [www.portalavoro.regione.lazio.it](http://www.portalavoro.regione.lazio.it).
- i) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, e successive modifiche ed integrazioni;

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

- j) Decreto legislativo n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
- k) Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- l) Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
- m) Legge n. 221/2012, (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18.10.2012, n. 179), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- n) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- o) Decreto del Presidente della Repubblica n.474/1992 Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- p) Statuto della Regione Lazio;
- q) Legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 e s.m.i. recante disposizioni in materia di ordinamento della formazione professionale;
- r) Legge regionale n. 57 del 22 ottobre 1993 “Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”;
- s) Legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
- t) Deliberazione della Giunta Regionale n. 968/2007 e s.m.i., avente ad oggetto “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
- u) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1509/2002 di approvazione della direttiva per la gestione e la rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario;
- v) Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi";
- w) Programma Operativo del FSE - “Competitività Regionale e Occupazione” della regione Lazio 2007 – 2013 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 5769 del 21.11.2007;
- x) Linee Guida sui Sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007-2013, MEF – RGS – IGRUE.

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Capitolato d'oneri (in seguito, Capitolato) ha come oggetto l'affidamento di servizi (in seguito, il Servizio) di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell'ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 - Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" e contiene tutte le specifiche tecniche ed economiche di cui i proponenti dovranno tener conto nella formulazione dell'offerta.

### **Art. 3 - Importo e durata dell'appalto**

A fronte dello svolgimento del Servizio oggetto del presente appalto è stabilito un corrispettivo massimo, da valere ad ogni effetto anche quale base d'asta della procedura, di Euro 1.800.000/00 (unmilioneottocentomila/00) IVA inclusa come per legge.

Resta espressamente stabilito che non saranno ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, né relativamente al corrispettivo complessivo massimo stabilito per l'appalto dal presente articolo (nonché dall'articolo 2 del Disciplinare di gara).

Per i servizi oggetto del presente appalto la durata decorre dal giorno successivo a quello di stipula del contratto e termina entro e non oltre il 31 luglio 2016.

### **Art. 4 - Luogo di esecuzione del Servizio**

I servizi sono attuati nell'ambito di tutto il territorio regionale presso la sede dei soggetti attuatori capofila oggetto di verifica - e laddove necessario anche presso le sedi dei partner - secondo le Linee guida tecniche impartite Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio, in seguito Autorità di Gestione.

L'aggiudicatario dovrà possedere una sede operativa nell'area del Comune di Roma o, in alternativa, attivare una sede operativa nel territorio indicato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e mantenerla fino al termine dell'erogazione del Servizio.

### **Art. 5 - Caratteristiche e contenuti del Servizio**

L'attività ha per oggetto i servizi di verifica in loco e certificazione della documentazione contabile relativa alle rendicontazioni di spesa che i soggetti attuatori devono presentare all'Autorità di Gestione regionale e agli Organismi Intermedi a conclusione degli interventi.

Il controllo è di ordine amministrativo-contabile e di conformità e deve garantire la corretta applicazione dell'art. 60, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'art. 13, par. 2 lett. b) del Regolamento (CE) 1828/2006, della D.G.R. n. 1509/2002 e della D.D. Regione Lazio n. B06163 del 17/09/2012. In particolare, il controllo di conformità concerne la coerenza e la correttezza delle procedure seguite dai soggetti attuatori nell'attuazione ed esecuzione dei progetti approvati in riferimento alle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

L'Autorità di Gestione fornirà all'aggiudicatario l'elenco delle attività e le nomine dei revisori incaricati. Il soggetto aggiudicatario deve provvedere alla organizzazione e all'effettuazione delle verifiche in loco, prendendo contatto con i soggetti attuatori.

Le verifiche devono concludersi con il rilascio di una certificazione in merito alle spese correttamente sostenute, sulla base della quale l'Amministrazione procederà ai successivi adempimenti di propria competenza.

Nelle realizzazione delle verifiche in loco l'aggiudicatario dovrà comunque attenersi alle istruzioni dettagliate nel "Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo" per la gestione del POR FSE Regione Lazio 2007/2013, adottato dall'ADG con D.G.R. 471 del 17/12/2013 e s.m.i. e alle procedure di verifica delle operazioni (controlli di 1° livello) inserite nel "Manuale operativo delle procedure dell'Autorità di Gestione – Programma Operativo Regionale FSE, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013" adottato dall'ADG con D.D. n.D1260 del 23/3/2010.

Il numero di interventi che l'aggiudicatario deve sottoporre a verifica e di cui deve certificare il relativo rendiconto è stimabile in almeno 3.000 unità.

Le verifiche dovranno essere effettuate entro 45 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di nomina dei revisori. Per ogni settimana di ritardo sarà applicata una penale di 150,00 euro.

Compito dell'aggiudicatario è anche quello di supportare l'Autorità di Gestione nell'eventuale contraddittorio con i soggetti attuatori sulle controdeduzioni presentate a seguito delle attività di verifica.

La certificazione dei rendiconti verrà svolta dalla Regione, per il tramite dell'aggiudicatario, anche sulle attività finanziate dagli Organismi Intermedi.

Nell'espletamento del Servizio, l'aggiudicatario ed il suo personale devono garantire la riservatezza dei dati rilevanti, che rimangono di esclusivo uso dell'Amministrazione regionale.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio o in relazione ad esso.

### Art. 6 - Gruppo di lavoro

I servizi descritti nel presente Capitolato sono realizzati dall'aggiudicatario attraverso apposito gruppo di lavoro stabile da questo costituito.

Nel caso in cui si renda necessario sostituire uno o più componenti durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicatario provvede a darne tempestiva comunicazione all'Autorità di Gestione, la quale, dopo apposita verifica, in capo ai sostituti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara, procederà ad autorizzazione.

Detto gruppo di lavoro deve garantire, a pena di esclusione, la seguente composizione minima:

- **n. 1 capo progetto**, con un impegno pari almeno a 60 giornate complessive, responsabile del Servizio, con almeno 10 anni di esperienza in materia di attuazione dei Fondi Strutturali e che abbia

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

già coordinato, nella qualità di responsabile di progetto, almeno n. 1 progetto in materia di e controlli in loco per P.A. centrali/regionali nell'ambito del FSE;

- **n. 1 coordinatore delle attività**, a tempo pieno, con almeno 8 anni di esperienza in materia di gestione e rendicontazione del FSE per P.A. centrali/regionali.
- **n. 1 esperto senior**, a tempo pieno, con almeno 5 anni di esperienza in materia di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa nell'ambito del FSE per P.A. centrali/regionali;
- **n. 1 esperto junior**, a tempo pieno, con almeno 2 anni di esperienza in materia di gestione e rendicontazione del FSE;
- **n. 2 operatori**, a tempo parziale, con esperienza lavorativa di almeno 1 anno in materia di FSE;
- **n. 10 esperti iscritti all'albo dei revisori contabili** di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e al DPR 20 novembre 1992, n. 474.

Per "tempo pieno" si intende un impegno minimo di 200 giornate lavorate per anno; per "tempo parziale" si intende un impegno minimo di 100 giornate lavorate per anno.

Ciascun componente del gruppo di lavoro si impegna, inoltre, pena la risoluzione del contratto, ad astenersi dal presentare progetti sul Programma Operativo della Regione Lazio 2007 - 2013 (POR) FSE Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione" per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso il gruppo di lavoro risponde all'Autorità di Gestione, e la stessa Autorità potrà esigere dall'aggiudicatario la sostituzione di uno o più membri del suddetto gruppo in caso di constatata inefficienza e/o insufficiente competenza dei medesimi.

#### **Art. 7 - Modalità di pagamento**

L'importo aggiudicato verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) anticipazione pari al 20% dell'importo complessivo, a seguito dell'approvazione del Piano di lavoro e dell'avvio delle attività;
- b) pagamenti intermedi trimestrali a fronte dell'attestazione delle attività svolte, fino al raggiungimento dell'80%;
- c) pagamento del saldo al termine di tutte le attività di progetto (20%).

I pagamenti intermedi saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione sull'attività svolta, contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento e comprensiva delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate;
- una tabella con l'indicazione dell'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nel Piano di lavoro per il periodo di riferimento.

Il pagamento del saldo sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

- relazione finale sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento, l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate;
- una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di svolgimento del Servizio, già trasmessi all'Amministrazione;
- una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del Servizio, in relazione a quanto previsto dal Piano di lavoro.

Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza trimestrale con mandato di pagamento a favore dell'aggiudicatario, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del Servizio.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla Regione Lazio e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

L'aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

#### **Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Regione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'aggiudicatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della Regione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010 l'aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare alla Regione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di interessati dall'appalto, il seguente codice identificativo gara (CIG): 5651757969.

Come stabilito dalla delibera CIPE 24/2004, dovrà essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili il seguente codice unico di progetto (CUP) F86I14000010006.

L'aggiudicatario, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'aggiudicatario si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che la Regione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

### **Art. 9 - Stipula del contratto**

Il contratto è stipulato in una delle forme indicate dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 ed è subordinato alla verifica antimafia.

La data della stipula è decisa e comunicata dall'Amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

### **Art. 10 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto**

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo.

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

### **Art. 11 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario deve costituire apposita cauzione secondo gli importi e le modalità indicate dall'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione e all'eventuale reintegro della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario.

L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

Lo svincolo della cauzione definitiva è effettuato nei modi e ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 12 - Aumento o diminuzione delle prestazioni**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del Servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il Servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto.

### **Art. 13 - Subappalto**

Il subappalto è ammesso soltanto previa autorizzazione della stazione appaltante, secondo le condizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, e ferma restando la responsabilità dell'aggiudicatario. Occorre indicare nell'offerta il nominativo del prestatore di servizi e quali attività si intendono subappaltare e comunque la parte di Servizio che viene concessa in subappalto non potrà superare il 30% del valore dell'offerta. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **Art. 14 - Obblighi dell'Aggiudicatario**

Il soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire la continuità operativa del Servizio nei luoghi di esecuzione previsti;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell'Autorità di Gestione. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso;
- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto;

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

- riconoscere alla Regione Lazio la proprietà dei prodotti consegnati e delle attività necessarie per il conseguimento dei risultati e trasferire all'Amministrazione tutti i prodotti realizzati;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7, c. 11, della Legge 55/1990 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a:

- svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del Servizio;
- trasmettere i report periodici e il rapporto finale sulle attività svolte di cui al precedente art. 7, nonché eventuali ulteriori relazioni intermedie sull'attività svolta dietro richiesta dell'Amministrazione;
- realizzare una banca dati informatizzata contenente la descrizione e gli esiti delle attività di controllo realizzate e, qualora richiesto, comunicarne in tutto o in parte i contenuti, nonché trasferirla all'Amministrazione al termine del Servizio;
- assolvere alle spese di bollo, di registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull'Amministrazione;
- rispettare ogni altro adempimento ed obbligo derivante dal presente Capitolato, dal Disciplinare e dal Contratto. In caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste, l'aggiudicatario si impegna a restituire le somme percepite, nella misura stabilita dall'Amministrazione e nei tempi e nei modi previsti dal contratto.

#### **Art. 15 - Oneri per l'Amministrazione**

L'Amministrazione si impegna ad accreditare l'aggiudicatario e a consentirgli l'accesso ai dati presso le proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 16 - Inadempienza, penalità e risoluzione**

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del Servizio prestato dall'aggiudicatario. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita, di esecuzione irregolare del Servizio, di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato o di prestazione del Servizio insufficiente, l'Amministrazione avrà facoltà di sospendere i pagamenti in favore dell'Aggiudicatario, ferma restando comunque la richiesta di risarcimento danni subiti dalla committente Amministrazione.

Inoltre come specificato all'Art. 5 del presente Capitolato, con riferimento alle tempistiche per l'effettuazione delle verifiche, per ogni settimana di ritardo sarà applicata una penale di Euro 150,00.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili all'aggiudicatario.

In ogni caso, costituirà causa di risoluzione espressa, oltre alle ipotesi normativamente previste, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti nei documenti di gara;
2. non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;
3. la sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
4. violazione dell'obbligo di riservatezza;
5. mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell'Amministrazione nei casi previsti dal presente Capitolato;
6. cessazione dell'attività o sottoposizione dell'aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall'art. 37, c. 18, del D.Lgs 163/2006;
7. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diverrà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'Aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla garanzia prestata.

La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del Servizio, in danno dell'aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dell'Amministrazione rispetto a quello previsto.

#### **Art. 17 - Responsabilità ed obblighi contrattuali**

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

#### **Art. 18 - Obbligo di riservatezza**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_

prestazione del Servizio e al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

#### **Art. 19 - Proprietà delle risultanze**

Tutti i prodotti realizzati durante l’esecuzione del Servizio saranno di proprietà esclusiva della Regione o degli Organismi Intermedi in relazione alle attività di rispettiva competenza.  
Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte dei soggetti indicati.

#### **Art. 20 - Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse**

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione;
- delle spese sostenute dall’appaltatore;
- di un decimo dell’importo del Servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 21 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le vigenti norme comunitarie, statali, regionali in materia e quanto indicato nei documenti di gara.

#### **Art. 22 - Responsabile unico del procedimento**

Il responsabile unico del procedimento, è il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio Dott.ssa Paola Bottaro.

#### **Art. 23 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere sarà competente il Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale.

Firmato per accettazione dal legale rappresentante \_\_\_\_\_